

**MISURA 123/F – ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI
SOTTOMISURA FORESTALE****AZIONE 2: Investimenti per la trasformazione e lo sfruttamento delle biomasse forestali a fini energetici****1. DESCRIZIONE DELLA SOTTOMISURA****1.1- Descrizione generale**

L'azione 2 offre un sostegno agli investimenti materiali e immateriali riguardanti la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura destinati al mercato delle energie rinnovabili.

Gli aiuti sostengono le fasi di trasformazione e sfruttamento della biomassa forestale successive alle prime lavorazioni in bosco promuovendo la diffusione di attrezzature e macchinari innovativi a ridotto impatto ambientale

1.2- Obiettivi

Obiettivo principale dell'azione è quello di dotare le imprese forestali degli strumenti necessari alla produzione, commercializzazione e sfruttamento sostenibile della biomassa forestale favorendo la costituzione, lo sviluppo e l'accorciamento di filiere locali "bosco-legno-energia" tra soggetti certificati secondo gli standard PEFC e FSC.

1.3 - Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

I richiedenti di cui ai punti successivi devono essere ascrivibili alle microimprese. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale a bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro. In particolare:

- a) imprese di utilizzazione forestale, che effettuano prevalentemente azioni di compra-vendita del materiale legnoso;
- b) imprese di utilizzazione forestale, che svolgono prevalentemente attività di fornitura di servizi (contoterzisti);
- c) altri operatori del settore foresta-legno;
- d) imprenditori agricoli professionali di cui al D.lg.vo 99/2004;

2.2 – Criteri di ammissibilità

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) e d) è obbligatorio il possesso del patentino di idoneità forestale.

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) c) d) è obbligatorio dimostrare di avere un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale⁴⁷, di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.

Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2008 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 € entro 3 anni dall'insediamento.

⁴⁷ In relazione alla presente misura per lavori di natura forestale si intende tutta la gamma di lavorazioni della materia prima legnosa a partire dal materiale grezzo ricavato dal bosco fino all'ottenimento di semilavorati.

Tale deroga si applica nei seguenti due casi: a) insediamento ex novo di una nuova azienda; b) avvio, da parte di una azienda già insediata di attività di natura forestale.

Per le imprese di cui ai punti a), c) e d) è, inoltre, obbligatorio, a scelta, almeno uno dei seguenti tre punti:

1. il possesso di un certificato di catena di custodia (CdC) in corso di validità,
2. aver già avviato le procedure di certificazione ed essere in attesa del rilascio del codice definitivo,
3. implementare la CdC contestualmente all'investimento, all'atto della presentazione della domanda.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 – Interventi

- a) Acquisto di macchinari dedicati alla produzione di assortimenti o operazioni particolari connesse alla trasformazione della biomassa forestale a fini energetici, quali sega-spacca, cippatrici, macinatori, nonché acquisto di macchinari addetti al trasporto della biomassa in conto proprio;
- b) Acquisto di macchine e attrezzature per la seconda lavorazione in azienda: acquisto di macchinari per trattare biomasse a scopo energetico (esempio: pellet, cippato, bricchetti, ecc.);
- c) Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all'uso di tali macchine ;
- d) Creazione e ristrutturazione straordinaria di piattaforme logistiche⁴⁸, piazzali di deposito e ricoveri mezzi produttivi (macchine mobili e impianti fissi), compreso l'acquisto e l'installazione di essiccatoi per la stagionatura e la conservazione della biomassa forestale; sono compresi la costruzione, l'acquisto e l'ammodernamento di immobili, purché sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si attesti che il prezzo d'acquisto non superi il valore di mercato.
- e) Investimenti per l'acquisto e l'installazione di centrali termiche alimentate a biomassa legnosa (legno, pellet, cippato, bricchetti, ecc...) di origine forestale destinata ad un utilizzo prevalente all'interno dell'impresa e per il solo soddisfacimento dei fabbisogni energetici del ciclo produttivo o degli edifici aziendali;
- f) Acquisto di macchinari per la raccolta di biomasse legnose in impianti di arboricoltura da legno;
- g) Costi generali connessi alla progettazione delle opere e alla direzione lavori e agli acquisti, compreso le spese di attivazione/implementazione della Catena di Custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC (costo di consulenza e di certificazione).

3.1.2– Spese ammissibili

I mezzi di trasporto della biomassa su strada, integrati in un processo di filiera corta, possono essere finanziati solo per attività in conto proprio.

Per la creazione e la ristrutturazione straordinaria dei piazzali di deposito e dei ricoveri, sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi. La spesa sarà determinata sulla base del prezzario regionale che verrà successivamente approvato con apposito atto dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale,

Per quanto attiene al rispetto dei limiti connessi alla norma sulla sostituzione le ristrutturazioni straordinarie dovranno limitarsi a quanto stabilito dalle specifiche linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale.

⁴⁸ Per piattaforma logistica si intende un luogo fisico, opportunamente localizzato in funzione delle caratteristiche del bacino di approvvigionamento forestale e del tipo di assortimenti legnosi ritraibili, atto al deposito, allo stoccaggio e alla stagionatura della biomassa forestale.

Gli investimenti di cui al par. 3.1.1 lettera e) hanno per oggetto centrali termiche ad alto rendimento termico⁴⁹. L'impianto dovrà inoltre risultare conforme alla normativa di settore.

La centrale termica deve essere destinata alla produzione di acqua calda per riscaldamento e/o energia elettrica e ad altri usi ad utilizzazione plurima, prevalentemente nell'ambito di locali destinati alle attività produttive aziendali (imprese di prima e seconda lavorazione).

Fermo restando l'uso prevalentemente interno dell'energia (azienda e abitazione del richiedente) è ammessa la vendita della eventuale restante quota in eccesso. In ogni caso la potenza erogata dagli impianti non può superare 1 MW termico. Gli investimenti ammissibili comprendono, oltre all'acquisto e all'installazione del generatore di calore, le apparecchiature ed impianti strettamente necessari ed indispensabili al funzionamento della centrale termica, l'acquisto e l'installazione del serbatoio di accumulo dell'acqua, le tubazioni, e le pompe di mandata. Sono ammesse inoltre le spese relative alle opere murarie del locale caldaia nella misura connessa ai lavori di installazione e messa in funzione.

Per la misurazione dell'energia è fatto obbligo dell'installazione di un contatore dell'energia, elettrica e termica, prodotta dall'impianto. Non viene considerata, ai fini dei reimpieghi in azienda la quota parte di energia eventualmente dissipata (Direttiva 2006/32/CE). La quantificazione dell'energia termica verrà effettuata sulla base di una relazione, a firma di un professionista abilitato del settore, che attesti, con riferimento alle dimensioni volumetriche delle strutture coinvolte, le effettive necessità termo-energetiche aziendali.

Sono riconosciute le spese generali anche per gli acquisti di macchinari nei limiti stabiliti dalle procedure generali

3.2 - Limiti e condizioni

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere; i relativi interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Con riferimento agli interventi finanziabili di cui alla lettera d) del punto 3.1.1, l'acquisto dei terreni (edificati e non) è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione.

Al fine di garantire lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) è obbligatorio per le aziende il possesso del Personal Computer e del collegamento ad Internet.

La certificazione della CdC, per coloro che la implementano contestualmente all'investimento, deve essere mantenuta per almeno 5 anni dalla data del rilascio del certificato.

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25% e comunque nel rispetto delle specifiche linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale. Nel caso di sostituzione di immobili valgono le disposizioni delle procedure generali

Le imprese richiedenti operanti nel settore della trasformazione del legname (es. segherie) devono essere in possesso di centrale termica/caldaia a biomasse forestali o acquistarla nell'ambito della presente azione.

I mezzi gommati oggetto di contributo, in grado di circolare sulla rete stradale, devono obbligatoriamente essere immatricolati prima dell'erogazione del saldo.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.3- Durata degli impegni /Vincoli

La durata degli impegni e dei vincoli è fissata nel documento di indirizzi procedurali.

⁴⁹ Nell'ambito della presente azione sono considerati ad alto rendimento termico gli impianti con le seguenti caratteristiche:

- per potenze inferiori a 300 KW: requisiti di cui alla norma UNI-EN 303-5, classe 3, con certificato emesso da ente terzo accreditato;
- per potenze uguali o superiori a 300 KW: coefficiente di rendimento superiore all'85% con certificato emesso da ente terzo accreditato. (nota sostituita con DGR n. 167 del 03/02/2010)

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 1.800.000,00

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il contributo viene concesso nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammessa è pari a 25.000,00 € e la massima è pari a 700.000,00 € per tutti gli investimenti. Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009) 4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010;
- Regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

La data di scadenza per gli investimenti dotazionali e infrastrutturali è fissata a diciotto mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi⁵⁰

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
<i>Riduzione degli impatti ambientali.</i>	<i>Acquisto di impianti termici con un coefficiente di rendimento superiore al 90%</i>	<i>5,5</i>
<i>Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali.</i>	<i>Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard PEFC o FSC per i richiedenti proprietari forestali (vedi Nota 1).</i>	<i>4,5</i>
<i>Operare in un'ottica di integrazione verticale produttore-trasformatore</i>	<i>Tale punteggio si attribuisce nei casi in cui il richiedente sia proprietario forestale</i>	<i>2</i>
<i>Acquisto di macchinari innovativi</i>	<i>Il punteggio viene attribuito a chi acquista macchinari o attrezzature che derivino da sperimentazioni effettuate con Università o Enti di ricerca.</i>	<i>5</i>
<i>Approccio associativo</i>	<i>Associazione o consorzio di proprietari o Regole</i>	<i>2</i>
<i>Approccio associativo</i>	<i>Appartenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008)</i>	<i>1</i>
<i>Diversificazione del prodotto</i>	<i>Produzione di differenti tipologie di combustibile legnoso (es: sia legna a pezzi che cippato)</i>	<i>3</i>
<i>Aumento del valore aggiunto</i>	<i>L'aumento del valore del prodotto ottenuto dalla trasformazione è superiore al valore del prezzo medio di mercato dello stesso non trasformato.</i>	<i>4</i>
<i>Zone Montane</i>	<i>Iniziative ubicate in zone classificate come montane ai sensi dell'All. 6 del PSR per il Veneto 2007-2013</i>	<i>4,5</i>

Nota 1. Il codice di certificazione deve essere valido e posseduto al momento della presentazione della domanda.

⁵⁰ Tabella sostituita con DGR n. 167 del 03/02/2010

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**6.1 Presentazione della domanda**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica;
3. per tutti gli interventi: relazione tecnica che illustri lo stato di fatto dell'impresa beneficiaria (con particolare riferimento al parco macchine e all'organizzazione), gli obiettivi dell'azienda e lo scopo dell'intervento;
4. copia delle fatture di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni ai fini del soddisfacimento del requisito del reddito del paragrafo 2.2;
5. per l'acquisto di macchine e impianti presentare obbligatoriamente 3 preventivi;
6. documentazione attestante lo stato del processo di certificazione della catena di custodia;
7. nel caso di avvio della CdC, relazione redatta da un tecnico qualificato che descriva la realtà dell'impresa, il metodo prescelto per l'identificazione del materiale certificato (es. separazione fisica, metodo basato sulla percentuale); il personale coinvolto a diverso titolo e grado di impegno. Qualora disponibili presentare il manuale di certificazione e/o il contratto stipulato con l'ente di certificazione;
8. certificato di cui al punto 3.1.1 lettera d) nel caso di acquisto di immobili;
9. fotocopia della scheda tecnica della caldaia contenente anche il relativi rendimento ed il consumo.
10. qualora il richiedente, sia un'impresa operante nel settore della trasformazione del legname (es. segheria), dichiarazione che attesti il possesso di una centrale termica/caldaia, fatto salvo che l'installazione della centrale termica/caldaia non sia oggetto di contributo
11. diagramma d'uso aziendale della centrale termica ai fini della stima del fabbisogno energetico;
12. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune;
13. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessaria;
14. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF qualora necessaria;
15. autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78 qualora necessaria;
16. qualora l'intervento ricada in un parco: nulla osta, rilasciato dall'ente parco competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;

I documenti indicati dal n. 1 al n. 11, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione indicata dal n. 12 al n. 16, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 12-16 comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

5. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
6. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
7. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
8. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.